



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Settore Tecnico

Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Manutenzione Opere Pubbliche, Patrimonio

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Civitaluparella, li 06.08.2020.

ALLA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E
RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO – DPC025
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Legge Regionale n. 54 del 26.07.1983 e smi. Istanza di proroga del 24.06.2013 per la riattivazione istruttoria del 22.03.2018 COLTIVAZIONE E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ RISTRETTA nel Comune di Civitaluparella. Riscontro Vs. nota n. 181851 del 16.06.2020.

DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

Con riferimento alla procedura in corso relativa all'istanza pervenuta alla Regione Abruzzo dalla Ditta DAS srl P.Iva 02261870691 in data 24.06.2013 prot. 161138 e 22.03.2018 prot. 83712 per la riattivazione dell'istruttoria ai fini dell'ottenimento di una proroga dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale della cava calcarea ubicata in Località Ristretta di questo Comune su terreno come di seguito identificato:

DITTA	DAS srl – C.da Pastine n. 1 – Civitaluparella – P.Iva 02261870691. Legale Rappresentante sig. Emidio Alimonti.
PROGETTO	Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di calcare.
UBICAZIONE	Località Ristretta, Foglio 33 P.Ile n. 1471 – 1473 – 1474 di proprietà Comune di Civitaluparella. Località Ristretta, Foglio 43 P.Ile n. 31 – 356 di proprietà DAS srl come sopra identificato.

Vista la Legge Regionale 13.02.2003, n° 2;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 10/2002 n. 137;

Visto il DPR n. 233/2007 e smi recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" a norma dell'art. 1 comma 404 della L. 296/2006;

Richiamato il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto dalla Soprintendenza per i B.A.P. per l'Abruzzo e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore per l'attuazione degli artt. 146 e 149 del Codice del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22.02.2004 recante Autorizzazione Paesaggistica, in cui all'art. 5 e seguenti prevede, nel principio di cooperazione e sussidiarietà, una ripartizione di competenze, all'interno del suddetto procedimento, tra la Soprintendenza e gli Enti Locali competenti per materia;

Visto il Progetto di ripristino ambientale, dell'area adiacente la cava autorizzata, elaborato nel novembre 2019 e relativi allegati a firma dello Studio Accili Geom. Marcello Accili;

Esaminata la documentazione pervenuta al prot. com.le n. 2211 in data 20.06.2020 inerente la richiesta di proroga del giugno 2013 con relativa relazione ed elaborati grafici nonché la documentazione integrativa, la Perizia Giurata del 30.05.2018, il cronoprogramma del giugno 2018 a firma della Società di Ingegneria Greenpit srl di Roma Ing. Gianni Aniceti;

Rilevato che gli interventi riguardanti l'istanza di proroga ricadono nelle zone sottoposte al vincolo di cui al Capo III art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio;

Visto il parere favorevole 2443/22.02.2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici espresso ai sensi dell'art. 146 del sopracitato D.Lgs. 42/04 per quanto attiene al Progetto che prevede il recupero morfologico ed ambientale delle aree interessate dall'intervento ricadenti su terreno distinto in Catasto al Foglio 33 P.Ile 1471-1473-1474 e Foglio 43 P.Ile 30-67-100-103 ed altre con oggetto "**Ampliamento** di una cava di calcare in Località Ristretta", limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto nel suo complesso;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n. DH7/668/Usi Civici del 18.07.2001 emessa dalla Regione Abruzzo Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Ufficio Tratturi e Usi Civici in cui si autorizza il Comune a concedere le terre civiche identificate in Catasto al Foglio 33 P.Ile 1473-1474 e 1471 alla categoria "A" per attività estrattiva e recupero ambientale in favore della ditta SAD srl e relativo atto di concessione del 01.12.2003 disposto per il tempo necessario alla conclusione del progetto prevista in dieci anni, pertanto con validità fino al 2013;

Rilevato che in data 21 giugno 2013 DAS Srl ha presentato un'istanza di proroga e prosecuzione dei lavori riguardante il "progetto di riattivazione della cava di calcare in località ristretta del Comune di Civitaluparella finalizzato alla completa ricomposizione ambientale di luoghi interessati dalla vecchia attività estrattiva, da tempo dismessa";

Preso atto del verbale in data 14.02.2014 della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. n. 15 del 26.01.2004, art. 168 comma 1, avente ad oggetto istanza di proroga richiesta dalla DAS srl in cui emerge la pericolosità dello sperone roccioso presente sul confine Nord-Est dell'area interessata dall'intervento, in cui si rinvia l'esame dell'istanza di proroga in attesa di acquisire un progetto particolareggiato di messa in sicurezza dello sperone roccioso;

Rilevata la precisazione di cui alla nota del Corpo Forestale dello Stato prot. 4187 del 19.03.2014 in cui si evidenzia come il proprio parere favorevole espresso nel 2003 in ordine alla compatibilità con il vincolo idrogeologico facesse riferimento ad uno stato dei luoghi evidentemente ben diverso da quello rilevato nel 2014;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3/2014 del 07.04.2014 in cui veniva ordinata l'eliminazione dello sperone roccioso ubicato nella porzione NE della cava mediante asportazione/abbattimento dello stesso e successiva bonifica dell'area mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta, pericolosità accertata anche dall'allora ufficio tecnico comunale a seguito di segnalazione della ditta durante la conferenza dei servizi sopra richiamata;

Preso atto del verbale in data 24.07.2018 della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. n. 15 del 26.01.2004, art. 168 comma 1, in cui si rileva quanto dichiarato dai soggetti partecipanti e precisamente che non è stata svolta alcuna attività all'interno del perimetro della cava e che non si sono accertati sconfinamenti, tuttavia contestualmente è stato accertato uno scavo abusivo;

Preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 23.07.2018 dalla Società Res.Gea. srl di Pescara all'uopo incaricata da questo Ente per elaborare il rilievo piano altimetrico dell'area di cava sita in località Ristretta di Civitaluparella (CH) al fine di cristallizzare lo stato attuale dei luoghi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo mediante il rilievo topografico e ortofotocartografico ad alta definizione dell'intera area per un confronto quali-quantitativo tra lo stato attuale e quello pregresso ed evidenziarne le eventuali discrepanze come di seguito sintetizzate, di cui per ogni specifica si rimanda all'elaborato tecnico, prodotto dai tecnici, agli atti di questo Ente:

- Nella porzione meridionale del sito di estrazione e senza soluzione di continuità con il piazzale di lavoro inferiore, sono state individuate alcune anomalie nelle attività di estrazione e nella loro ubicazione all'esterno della perimetrazione autorizzata;
- I confronti volumetrici effettuati utilizzando la cartografia riferita all'intervallo 2001 – 2018 hanno permesso di calcolare un totale di materiale estratto pari a circa 320.411 metri cubi. L'analisi della loro distribuzione territoriale ha permesso di osservare la presenza di una sostanziale area di attività ubicata nella porzione nord-occidentale della cava in corrispondenza dei fronti più elevati. In particolare è stato possibile osservare un'importante area di estrazione, orientata circa NS a carico del fronte principale di cava. A monte di questa evidenza, la presenza di una ulteriore area di estrazione in corrispondenza del settore più elevato della cava (Piazzale sommitale).

- Sono state altresì osservate delle aree in corrispondenza delle quali sono stati evidenziati degli accumuli di materiale. Nello specifico è possibile definire tali settori come ampliamenti dei piazzali e delle piste di lavoro. Altre variazioni in eccesso (accumuli) sono verosimilmente legate all'ingombro degli edifici, dei macchinari di lavoro e della vegetazione ad alto fusto e pertanto sono escluse da tali considerazioni.
- Lo stato attuale dei luoghi rispetto alle premesse progettuali definite nel progetto autorizzativo, presenta alcune sostanziali difformità dal punto di vista della distribuzione delle volumetrie da estrarre definite nella documentazione di progettazione desunte dalla Fase 1. Un aspetto peculiare, in disaccordo con la cartografia progettuale, è presente a carico del principale fronte di estrazione, orientato circa NS dove è osservabile un'attività che, nel 2018, supera quella dichiarata nella cartografia progettuale di Fase 1. Tale attività ha causato un aumento dell'acclività delle pareti e dei versanti di cava rendendole sub verticali e verosimilmente date le caratteristiche delle rocce affioranti ad elevata instabilità.
- Sono state altresì rilevate delle aree dove la topografia attuale risulta essere più elevata topograficamente rispetto a quanto presente in cartografia progettuale. Tali settori rappresentano verosimilmente dei contesti nei quali sono stati realizzati accumuli di materiale per ottimizzare le caratteristiche dei piazzali o che non sono stati oggetto di estrazione secondo le previsioni di progetto;
- Sono risultate evidenti attività di estrazione recenti alle quali è associata una modellazione della topografia e dello stato di fatto dei luoghi in corrispondenza del settore meridionale dell'area di estrazione, tale area, parzialmente inscritta all'interno del perimetro principale nonché autorizzato di attività, risulta estesa circa 2 ettari;




Figura 14: Perimetrazione dell'area di cava autorizzata con determinazione n. DI3/79 del 10/09/2003 (poligono in giallo) e dell'area all'interno della quale sono risultate delle evidenze di attività estrattiva successive al 2013 (poligono in rosso) su ortofoto regionale del 2012.

- Lo stato dei luoghi in corrispondenza del periodo di riferimento delle immagini storiche consultate con quello della data di acquisizione dati (30/07/2018), ha confermato ed evidenziato la presenza di un settore all'interno del quale sono state effettuate una serie di attività estrattive ubicate, per buona parte, al di fuori dell'area autorizzata.




Figura 15: Perimetrazione dell'area di cava autorizzata con determinazione n. DI3/79 del 10/09/2003 (poligono in giallo) e dell'area all'interno della quale sono risultate delle evidenze di attività estrattiva successive al 2013 (poligono in rosso) su ortofoto regionale del 2013 (immagine a sinistra), su immagine satellitare del dicembre 2013 (immagine centrale) e su ortofoto derivante da fotogrammetria del 30/07/2018 (immagine a destra).

- Ne deriva pertanto che le attività risalgono ad un periodo certamente successivo all'11 dicembre 2013 e antecedente al 2018 come anche confermato dai sopralluoghi in situ effettuati nell'ambito delle indagini del CFS depositate presso la Procura della Repubblica di Lanciano in data 05/10/2015 dalle quali si evince che in data 18/02/2014 l'area in oggetto era ancora ricoperta da vegetazione ad alto fusto e non erano presenti evidenze di attività estrattiva. Tale contesto temporale di attività risulta, quindi, successivo alla scadenza della determinazione regionale n. DI3/79 del 10/09/2003 di durata decennale.
- Inoltre, è stata individuata la presenza di percorsi carrabili o aree di accumulo di materiale estratto, l'unico percorso carrabile di accesso a tale area risulta essere in continuità con il piazzale principale di servizio dell'area di estrazione autorizzata e la presenza di almeno tre terrazzamenti ubicati a quote differenti tra loro verosimilmente in accordo con attività di coltivazione finalizzate all'estrazione di materiale lapideo.

Ricordato che ricorre l'obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985, e dell'osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi per le Cave della Regione Abruzzo, timbrati dalla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo e dal Responsabile del Servizio. In caso di eventuale discordanza tra il disciplinare e i disegni, prevalgono questi ultimi.

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 54/83, il titolare del procedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti, danneggia l'assetto ambientale della zona interessata o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva, viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione, non versa il canone stabilito alla scadenza annuale.

Richiamato il Giudizio n. 151 del C.C.R. per la V.I.A. del 04.02.2003 per la riattivazione della cava di calcare di cui trattasi, in cui viene espresso parere "favorevole" con prescrizioni "di contenere la pendenza dei gradoni a 35° con sostituzione ove possibile delle tasche con gradonate aventi le medesime pendenze. In fase di rinverdimento si prescrive l'esclusione del cerro. In sede di autorizzazioni alla coltivazione dovrà essere verificata la reale disponibilità dell'area...";

Richiamato il Giudizio n. 226 del C.C.R. per la V.I.A. del 26.06.2003 per la riattivazione della cava di calcare finalizzato alla riqualificazione ambientale sottoposto nuovamente al CCRR-VIA ottenendo parere "favorevole" "fatto salvo comunque che dovrà essere verificata la reale disponibilità dell'area";

Visto il Giudizio n. 1974 del C.C.R. per la V.I.A. del 26.04.2012 del C.C.R. per la V.I.A., in cui ha ritenuto il progetto di ampliamento "non esaminabile" ai sensi della L.R. n. 1/2012" "allo stato, giusto il disposto dell'art. 29 della L.R. 1/2012";

Preso atto del nulla-osta favorevole ai fini paesaggistici n. 2443 del 22.02.2012 limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto di ampliamento della cava, la Soprintendenza rileva tuttavia la necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.;

Visto il Giudizio n. 2134 del C.C.R. per la V.I.A. del 21.02.2013 di rinvio a procedura VIA ritenendo non sufficiente la Verifica di Assoggettabilità "in quanto la dimensione è tale da rendere necessario un approfondimento per mezzo dello Studio di Impatto Ambientale".

Ricordato che il 24 luglio 2018 durante la seduta della Conferenza dei Servizi che si svolgeva a cura dell'Autorità Procedente Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo (nell'ambito del procedimento volto a istruire l'istanza di proroga del 2013) è stata rilevata la presenza di uno scavo abusivo in altra area, adiacente a quella autorizzata inizialmente e la Regione, ha sollecitato un "progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo" in questione, attualmente tale progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo è all'attenzione del comitato CCR-VIA.

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" nel testo in vigore;

Vista la L.R. n. 2/03 e s.m.i., relativa alle disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali;

Preso atto degli elaborati di progetto e di tutto quanto sopra espresso in modo chiaro e analitico;

Tutto quanto premesso, appare evidente che l'istanza di proroga non riguarda esclusivamente le attività di cava da svolgersi esattamente nel perimetro iniziale della cava autorizzata nel 2003 ai sensi della legge regionale 54/1983 (foglio 43 particelle 31-356 e foglio 33 particelle 1473-1474-1471 (ex 1205), senza alcuna possibilità di estensione ad altre aree non previste originariamente come zone di cava.

Preso atto della nota della Regione Abruzzo data 01.07.2020 Dipartimento Territorio – Ambiente, servizio Valutazioni Ambientali con la quale in ordine alla convocazione della conferenza dei servizi sull'istanza di proroga, evidenzia la non competenza del medesimo Dipartimento ad esprimersi, in sede di conferenza dei servizi, invitando il Responsabile del Procedimento ad attivare diversa procedura e verificare la conformità del progetto presentato con quello valutato dal CCR-VIA con i giudizi precedenti.

Considerato che siamo di fronte ad un'area ricadente entro il raggio di poco più di mt 600,00 dalla Riserva Regionale Naturale di Borrello e quindi dall'area SIC IT7140119 denominata Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello).

Preso atto della valenza paesaggistica del Bosco nel quale sono stati rinvenuti dei graffiti risalenti al 300 a.C..

Rilevato che l'impatto sia sulle matrici ambientali che antropiche è significativo ed ha comportato l'alterazione dell'ecosistema nel suo complesso e che pertanto i materiali, come avvenuto in passato, non possono essere gestiti senza alcun criterio oltre che senza rispetto per l'ambiente nella sua globalità.

Visto e Considerato quanto sopra, per quanto di competenza, facendo salvi i diritti di terzi, ai sensi del comma 8° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore, il Responsabile del Procedimento con la presente,

NON AUTORIZZA

Quanto in oggetto e richiesto dalla ditta DAS srl sopra precisamente identificata,

- l'evidente modifica dello stato dei luoghi negli anni, dal 2012 ad oggi, e il lungo tempo decorso dall'avvio del procedimento di proroga, 24.06.2013, non consente di ritenere valido alcun parere emesso in materia ambientale.
- alla luce delle difformità con cui sono stati condotti i lavori nel tempo, così come evidenziato dalla Conferenza dei Servizi che ha accertato l'esistenza dello scavo abusivo e pertanto l'esecuzione di interventi in difformità all'autorizzazione.
- poiché alcune attività di estrazione sono avvenute in un periodo compreso tra il 2012 e il 2018 con valori di estrazione di circa 16.985 metri cubi ed una sostanziale modifica dello stato dei luoghi anche dal punto di vista della vegetazione presente nell'area, trattasi di un'espansione del perimetro dell'area autorizzata.

- poiché le elaborazioni e le analisi effettuate con la documentazione tecnica e relazionale consistente in un rilievo asseverato presso il Tribunale di Roma, rimessa alla Regione Abruzzo dalla Ditta richiedente D.A.S. Srl nell'ambito del procedimento di istanza di proroga, realizzate con metodologie analoghe e confrontabili con quelle effettuate nell'ambito dello studio elaborato da questo Ente per il tramite della Società Res.Gea. srl, mostrano delle sostanziali incongruità soprattutto per quanto concerne il raggiungimento degli scopi definiti per la Fase 1 delle attività, infatti, sebbene non siano state raggiunte le quote di base per i piazzali di base, intermedi e sommitali, sono state evidenziate delle attività estrattive in eccesso a carico dei versanti e delle pareti in contraddizione con quanto descritto all'interno della documentazione di progetto. Tali attività estrattive hanno reso molto più acclivi i versanti rispetto a quanto dichiarato rendendo le pareti sub verticali e verosimilmente instabili.
- poiché dagli atti allegati alla richiesta, contrariamente all'oggetto dell'istanza, risulta evidente la volontà di ottenere l'autorizzazione per un'area di cava ben più vasta, per un nuovo e diverso progetto.
- in quanto si ritiene non si tratti di istanza tendente ad ottenere esclusivamente la proroga e l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori autorizzati nel 2003 (con successiva voltura nel 2009 in favore di DAS Srl), ma anche l'autorizzazione a eseguire lavori sull'area dello scavo abusivo rilevato in data 24.7.2018, ossia di essere autorizzata ad eseguire attività di estrazione anche su un'area diversa da quella autorizzata nel 2003.

Tutto quanto premesso, in ottemperanza a quanto di competenza, a fronte del presente diniego, si rileva la necessità di sottoporre il progetto di cava di maggiore e rilevante estensione, diversa perimetrazione e diverso oggetto (messa in sicurezza anche dello sperone roccioso) a Valutazione di Impatto Ambientale con nuova ed apposita procedura.

Pertanto, la Ditta dovrà produrre istanza di nuova concessione con allegato nuovo progetto complessivo di tutti gli interventi, dal ripristino ambientale all'ampliamento alla messa in sicurezza dello sperone roccioso, poiché di fatto, trattasi di area di cava diversa e più estesa comprendente la perimetrazione originale autorizzata nel 2003 e quella abusiva rilevata nella Conferenza dei Servizi del 24.07.2018.

Si evidenzia, infine, che i pareri emessi in materia di compatibilità paesaggistica risalgono al 2013 e quindi si considerano ad oggi superati per oggettiva non corrispondenza allo stato dei luoghi.

Si rilascia il presente provvedimento per quanto di competenza.



IL TECNICO COMUNALE
di Supporto al Responsabile del Servizio
(Arch. Rita DI BUCCHIANICO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Antonino DI CICCIO)